

N. 1585/16 R.G.



TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice unico Marco Bottallo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:

P e

, elettivamente domiciliati in

che li rappresenta e difende come da procura in atti

Parte attrice

contro

Iw Bank s.p.a., in persona del Presidente e legale rappresentante ing. Massimo Capuano, elettivamente domiciliata in Asti, corso Dante n. 16 presso lo studio dell'avv. Riccardo Marinetti che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Andrea Astolfi e Valentina Astolfi come da procura in atti

Parte convenuta

CONCLUSIONI

Come precisate all'udienza del 13.3.2019

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori esponevano che la banca convenuta (quale incorporante per fusione della Ubi Banca Private Investment s.p.a.) aveva concesso loro due mutui, rispettivamente dell'importo di € 610.000,00 in data 19.10.2010 e di € 140.000,00 in data 6.12.2010 ed eccepivano l'usurarietà degli interessi pattuiti, l'illegittima capitalizzazione degli stessi, l'omessa doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. delle clausole vessatorie e l'erronea indicazione del TAEG; chiedevano pertanto di accertare l'invalidità delle predette clausole e di condannare la banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite in forza delle stesse.

La Iw Bank s.p.a. si costituiva in giudizio contestando la fondatezza di tutti i rilievi avversari e chiedendo il rigetto delle domande.



Ciò premesso, va innanzitutto osservato con riferimento alle domande relative al contratto di mutuo stipulato in data 6.12.2010, che parte attrice ha del tutto ommesso di assolvere il proprio onere probatorio.

In linea generale, chi esperisce una azione di ripetizione dell'indebitato deve infatti fornire la prova della fondatezza della propria domanda.

Ciò comporta, con specifico riferimento al contenzioso bancario, che nel caso in cui, come nella fattispecie, sia il mutuatario ad agire in giudizio per accertare l'inesistenza del credito della banca o il suo diritto alla restituzione delle somme che egli avrebbe indebitamente versato, incombe su costui l'onere di allegare e provare i fatti posti a base della domanda e quindi sia l'avvenuto pagamento sia l'inesistenza di una idonea causa debendi e tale onere deve essere assolto mediante la produzione del contratto di mutuo, del piano di ammortamento e della documentazione contabile idonea a dimostrare il versamento delle somme di cui si chiede la ripetizione (cfr., ex multis, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9201 del 2015; Tribunale di Cagliari, sent. 26.5.2015; Tribunale di Bari, ord. 22.09.2016; Trib. Genova, sent. 5.5.2016).

Nel caso di specie la parte attrice non ha assolto il predetto onere probatorio in quanto non ha prodotto né il contratto di mutuo né alcun altro documento relativo al rapporto in questione.

Benché infatti nell'elenco delle produzioni documentali in calce all'atto di citazione vengano indicati come prodotti i contratti e le perizie di parte relativi ad entrambi i rapporti dedotti in giudizio, nel fascicolo telematico risultano rinvenibili esclusivamente il contratto di mutuo del 19.10.2010 con la relativa perizia, mentre non vi è alcuna produzione riferibile al contratto del 6.12.2010 (non risultando allegati, in particolare, i docc. 2, 4 e 4bis).

La parte attrice, all'udienza del 28.2.2018, ha affermato che tali documenti sarebbero stati inseriti nella busta telematica e che per incapienza della stessa il sistema informatico li avrebbe dati per prodotti salvo poi averli cancellati. Tale circostanza non è stata tuttavia provata né gli attori hanno altrimenti allegato e dimostrato che l'omesso deposito sia dipeso da cause ad essi non imputabili e idonee a giustificare una rimessione in termini.

Non avendo pertanto gli attori provato di aver tempestivamente prodotto i suddetti documenti, essenziali al fine di verificare la fondatezza delle domande proposte, queste ultime devono essere rigettate.

Con riguardo invece alle domande formulate in relazione al contratto di mutuo stipulato in data 19.10.2010, ritualmente prodotto in giudizio (doc. 1 di parte attrice), si osserva che gli attori hanno eccepito in primo luogo l'usurarietà del tasso di mora.



La tesi attorea, secondo cui ai fini della verifica della usurarietà del contratto il tasso di mora dovrebbe essere autonomamente raffrontato al tasso soglia, appare tuttavia erronea in quanto la normativa antiusura introdotta dalla legge n. 108/96 è chiara nel prevedere, all'art. 644 c.p., che per la determinazione del tasso di interesse usurario occorre fare riferimento al tasso effettivo globale o tasso interno di rendimento (c.d. T.E.G./T.I.R.), ossia al costo complessivo del finanziamento, tenendo conto di tutte le commissioni, erogazioni e spese collegate all'erogazione del credito.

Pertanto l'eventuale superamento della soglia da parte del tasso di mora ex se considerato – che non è un tasso effettivo, ma un tasso semplice che concorre a determinare il T.E.G. unitamente a tutti gli altri costi correlati al finanziamento – non determina necessariamente l'usura del contratto, ravvisabile solo nell'ipotesi di sfioramento della soglia da parte del tasso annuo effettivo globale.

Il rendimento effettivo del mutuo è in sostanza una media ponderata del tasso corrispettivo, applicato al capitale in essere e riferito ai periodi convenuti e del tasso di mora, applicato al capitale scaduto e riferito ai periodi di insolvenza, tenuto conto altresì di tutte le altre commissioni e spese.

La tesi che attribuisce autonoma rilevanza al superamento della soglia da parte del solo interesse di mora, seppure seguita da una parte della giurisprudenza, non appare pertanto in linea con il dettato normativo di talché tutte le rielaborazioni tecnico-contabili su di essa fondate, come quelle contenute nella CTP di parte attrice, non appaiono già in astratto meritevoli di accoglimento.

Gli assunti attorei appaiono inoltre erronei in quanto basati su ricostruzioni meramente teoriche, laddove ad esempio il tasso di mora viene calcolato ipotizzando un ritardo di 29 giorni nel pagamento delle rate, che possono determinare in astratto un innalzamento del tasso di interesse, svincolato tuttavia dal concreto andamento del rapporto. La tesi in questione non appare in sostanza condivisibile in quanto finisce con l'attribuire rilevanza a ipotesi anche del tutto inverosimili e comunque in concreto non verificatesi (come nel caso di specie in cui non è provato che siano stati addebitati interessi di mora), comportando la determinazione di un tasso puramente teorico, diverso e maggiore rispetto a quello effettivamente applicato.

Sicuramente da disattendere è poi la tesi, parimenti propugnata dalla parte attrice, della c.d. sommatoria dei tassi, secondo cui ai fini della verifica dell'usura il tasso di mora dovrebbe essere sommato al tasso corrispettivo.



Tale ricostruzione, come ormai riconosciuto in modo pressoché unanime dalla giurisprudenza, non trova infatti giustificazione in quanto considera globalmente due tassi previsti e applicati in via alternativa e che pertanto non possono essere cumulativamente ricompresi nel calcolo del TEG.

L'eccezione di usurarietà formulata dalla parte attrice, in quanto basata su elaborazioni teoriche non condivisibili per i motivi anzidetti, va pertanto disattesa, dovendosi ritenere conseguentemente superfluo l'accertamento tecnico contabile richiesto sul punto.

Gli attori hanno in secondo luogo eccepito l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi, derivante dall'applicazione degli interessi di mora sull'intero importo delle rate scadute, conglobante sia la quota capitale che la quota interessi.

L'eccezione è infondata in quanto tale modalità di calcolo degli interessi di mora è espressamente prevista dall'art. 3 della delibera CICR del 9.2.2000, applicabile *ratione temporis*, secondo cui *"Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica"*.

Tale previsione è stata richiamata dall'art. 8 delle condizioni generali allegate al contratto di mutuo in questione (all. "e") e specificamente approvata dai mutuatari anche ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. (v. art. 1, ultimo periodo, del contratto), benché tale specifica approvazione non fosse neppure necessaria nel caso di specie per quanto *infra* si dirà.

A quest'ultimo profilo, concernente l'approvazione della clausole vessatorie secondo la disciplina prevista dall'art. 1341 c.c., si ricollega infatti la terza eccezione sollevata dalla parte attrice, la quale lamenta che tali clausole non sarebbero state sottoscritte due volte ai sensi della predetta disposizione.

Tale eccezione – oltre che generica in quanto non sono state specificate (se non tardivamente con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc) le singole clausole che dovrebbero ritenersi inefficaci per omessa sottoscrizione – è tuttavia infondata in quanto le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, come avvenuto nel caso di specie, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se



vessorie, non necessitano di specifica approvazione (v. Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 15237 del 20/06/2017).

Va infine disattesa anche l'eccezione di erronea indicazione del TAEG.

Tale eccezione, appena accennata nell'atto di citazione con riferimento al contratto del 19.10.2010 e poi meglio formulata solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (peraltro in tal modo travalicando i limiti propri di tale atto processuale, tipicamente deputato, oltre che alla deduzione delle istanze istruttorie, alle sole repliche avverso le domande ed eccezioni modificate dell'altra parte), appare infatti priva di fondamento in quanto formulata richiamando un documento (l'allegato 2 bis) che non risulta in realtà prodotto e facendo successivamente rinvio (nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) alla verifica peritale di parte in cui non si fa tuttavia alcun cenno a tale asserita difformità tra il TAEG effettivo e quello dichiarato. Non pare infine, diversamente da quanto sostenuto dalla parte attrice, che nella perizia depositata dalla convenuta sia stata riconosciuta l'erronea indicazione del TAEG, atteso che in detta relazione (doc. 3 di parte convenuta, pag. 6-7) viene riportato unicamente l'elenco degli oneri da inserire nel calcolo del TEG, senza fare alcun accenno al fatto che questi sarebbero stati erroneamente conteggiati nel caso di specie.

Alla luce di quanto precede tutte le domande attoree devono pertanto essere rigettate.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in assenza di notula sulla base dei criteri di cui al d.m. 55/14 e del valore indeterminabile della causa, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Asti, in persona del giudice Marco Bottallo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita,

- rigetta le domande attoree;
- condanna gli attori in solido alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in € 7.000,00 per compenso, oltre pesi e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari avv.ti Andrea Astolfi e Valentina Astolfi.

Asti, 31.7.2019

Il giudice
Marco Bottallo

